

Legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche

(Modifica della legge sugli impianti elettrici e della legge sull'approvvigionamento elettrico)

del ...

Avamprogetto

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge sugli impianti elettrici del 24 giugno 1902²

Preambolo

in applicazione degli articoli 81, 87, 89 e 91 capoverso 1 della Costituzione federale³

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutta la legge «Ufficio federale dell'energia» è sostituito con «UFE».*

² *In tutta la legge «Dipartimento» è sostituito con «DATEC».*

Concerne soltanto il testo italiano:

negli articoli 20, 27, 32, 34 e nella nota 43 l'espressione «possessore» è sostituita con «gestore».

Art. 3^{bis}

¹ Il Consiglio federale emana disposizioni relative alla riscossione di emolumenti adeguati per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell'Amministrazione federale e dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato).

² La Confederazione riscuote dai gestori di rete emolumenti adeguati per prestazioni di notevole entità, erogate dai Cantoni in virtù degli accordi di prestazioni ai sensi dell'articolo 9f capoverso 2 della legge sull'approvvigionamento elettrico⁴.

³ Il Consiglio federale disciplina la riscossione dei singoli emolumenti, in particolare:

- a. la procedura per la riscossione degli emolumenti;

RU 2007 3425

1

....

2 RS 734.0

3 RS 101

4 SR 734.7

- b. l'ammontare degli emolumenti;
- c. la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;
- d. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.

⁵ Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.

Art. 15 cpv. 5 seconda frase

⁵ ... È fatta salva l'azione ai sensi dell'articolo 120 capoverso 1 lettera b della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005⁵ riguardante le controversie tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni.

Art. 15b

¹ Le nuove linee della rete di trasporto di tensione 220 kV o superiore possono essere realizzate come linee aeree o cavi interrati.

² Su domanda del gestore della rete di trasporto, l'autorità preposta all'approvazione giusta l'articolo 16 capoverso 2 può ordinare che le misure sostitutive da adottare nella rete di distribuzione in virtù della legislazione in materia di protezione dell'ambiente, inclusa la legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio, siano realizzate all'interno della zona di pianificazione in questione.

³ I gestori delle reti di distribuzione interessati realizzano le misure sostitutive; queste ultime vengono loro integralmente indennizzate dal gestore della rete di trasporto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 15c

¹ Le linee nuove e le linee sostituite, rinnovate o ampliate vanno posate come cavi interrati, sempre che ciò sia tecnicamente possibile e che i costi del cablaggio non superino di un determinato fattore i costi derivanti dalla posa di una nuova linea aerea o dalla modifica di una linea aerea preesistente (fattore dei costi aggiuntivi).

² Il fattore dei costi aggiuntivi non può essere superiore a 3.0. Esso viene definito dal Consiglio federale tenendo conto, in particolare, di criteri come la variazione del grado di cablaggio, le ripercussioni sui corrispettivi per l'utilizzazione della rete, l'evoluzione delle tecnologie e i costi per l'interramento.

³ Il Consiglio federale può prevedere che si proceda a un interrimento parziale o completo anche in caso di superamento del fattore dei costi aggiuntivi, qualora ciò consenta di attenuare notevolmente l'impatto sulla zona direttamente interessata.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere che si rinunci a un interrimento parziale o completo anche laddove il fattore dei costi aggiuntivi sia rispettato o risulti inferiore, qualora i vantaggi risultanti per il territorio e l'ambiente siano complessivamente maggiori.

Art. 15d

¹ L'approvvigionamento di energia elettrica è di interesse nazionale.

² In particolare, sono da considerare di importanza nazionale gli impianti della rete di trasporto che soddisfano i requisiti dell'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)⁶.

³ Il Consiglio federale può attribuire un'importanza nazionale anche a singoli impianti di reti di distribuzione ad alta tensione strettamente necessari per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di singole regioni del Paese o di infrastrutture di rilevanza nazionale, o collegati a impianti di produzione a loro volta di interesse nazionale.

⁴ Se l'autorità preposta all'approvazione ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 deve decidere in merito all'autorizzazione della costruzione, dell'ampliamento o del rinnovo di un impianto giusta il capoverso 2 o 3, nel ponderare gli interessi l'interesse nazionale della realizzazione di questi progetti è da considerarsi fundamentalmente equivalente agli altri interessi nazionali. Nel caso l'oggetto rientri in un inventario di cui all'articolo 5 LPN, può essere presa in considerazione una deroga alla conservazione intatta.

Titolo prima dell'art. 15e

IIIa. Procedura del piano settoriale

Art. 15e

¹ I progetti che incidono notevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente devono essere fissati in un piano settoriale ai sensi della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio⁷.

² Il Consiglio federale disciplina le eccezioni all'obbligo di un piano settoriale.

Art. 15f

¹ L'Ufficio federale dell'energia (UFE) decide in merito alla necessità di svolgere una procedura del piano settoriale.

² A tale scopo l'UFE consulta preliminarmente i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni interessati. Esso può concordare con determinati servizi che, in casi semplici, questi non vengano consultati.

⁶ RS 451

⁷ RS 700

³ Di norma il piano settoriale va elaborato entro due anni. Il Consiglio federale stabilisce scadenze per le singole fasi procedurali.

Art. 15g

¹ L'UFE è l'autorità direttiva per la procedura del piano settoriale.

² L'UFE istituisce un gruppo d'accompagnamento per ogni procedura del piano settoriale.

Art. 15h

¹ Il gruppo d'accompagnamento raccomanda all'UFE una zona di pianificazione. L'estensione della zona di pianificazione deve consentire l'elaborazione di più varianti di corridoio.

² Il Consiglio federale definisce la zona di pianificazione.

³ Esso disciplina i casi in cui è possibile rinunciare alla definizione di una zona di pianificazione.

Art. 15i

¹ Di norma l'impresa elabora almeno due varianti di corridoio consultando il Cantone e sottopone all'UFE la necessaria documentazione.

² Sulla base di una valutazione complessiva, il gruppo d'accompagnamento raccomanda all'UFE un corridoio di pianificazione e una tecnologia di trasporto da impiegare.

³ Il Consiglio federale definisce il corridoio di pianificazione e determina la tecnologia di trasporto da impiegare.

⁴ La scelta della tecnologia di trasporto da impiegare è fatta ponderando fra loro l'impatto sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, gli aspetti tecnici e l'economicità.

Art. 15j

In casi di secondaria importanza, il Consiglio federale può delegare al DATEC la definizione delle zone di pianificazione ai sensi dell'articolo 15h capoverso 2 e dei corridoi di pianificazione ai sensi dell'articolo 15i capoverso 3 (art. 15h e art. 15i cpv. 3).

Titolo prima dell'art. 16

IIIb. Procedura di approvazione dei piani

Art. 16 cpv. 5

⁵ I piani di progetti che necessitano di un piano settoriale possono essere approvati solamente una volta conclusa la procedura del piano settoriale.

Art. 16g cpv. 2

² Le commissioni di cui all'articolo 25 LPT⁸ inoltrano le proprie perizie all'autorità competente per l'approvazione entro tre mesi dall'intimazione di quest'ultima.

Art. 17a

¹ L'UFE può delegare l'esecuzione di procedure di approvazione dei piani a persone esterne all'Amministrazione federale.

² Le persone esterne all'Amministrazione federale possono prendere tutte le disposizioni ordinatorie, sempreché queste ultime non siano impugnabili con ricorso distinto.

Titolo prima dell'art. 18

IIIc. Zone riservate e allineamenti

Art. 18

¹ Su proposta dell'impresa, l'UFE può determinare zone riservate concernenti regioni chiaramente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a futuri impianti a corrente forte.

² I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.

³ Le decisioni relative all'istituzione di zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 18a–18d inseriti prima del titolo della cifra IV

Art. 18a

¹ Le zone riservate possono essere definite per una durata massima di cinque anni. Il periodo di validità può essere prorogato di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, ne può essere ridefinita un'altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

² L'UFE sopprime una zona riservata, d'ufficio o su domanda dell'impresa, del Cantone o del Comune interessato, se è assodato che l'impianto a corrente forte previsto non verrà realizzato.

³ Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati.

Art. 18b

¹ Su proposta dell'impresa, l'autorità preposta all'approvazione può determinare allineamenti per assicurare impianti a corrente forte o un eventuale ampliamento o rinnovo.

² Le decisioni sulla determinazione di allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati.

³ Gli allineamenti sono vincolati all'esistenza dell'impianto e decadono con la rimozione senza sostituzione di quest'ultimo.

⁴ Agli allineamenti decaduti per i quali è stata versata un'indennità si applicano per analogia i principi dell'indebito arricchimento. In caso di alienazione, il nuovo proprietario è tenuto alla restituzione. In caso di controversia, decide la Commissione di stima.

Art. 18c

¹ Nelle zone riservate, tra allineamenti così come tra allineamenti e impianti a corrente forte non può essere eseguita alcuna trasformazione contraria allo scopo dell'allineamento. Sono eccettuati i provvedimenti presi per la manutenzione o l'eliminazione di pericoli e di effetti nocivi.

² In casi eccezionali, dopo aver consultato l'impresa l'UFE può autorizzare ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore.

³ Nelle zone riservate fissate o previste, e all'interno degli allineamenti fissati o previsti, le imprese possono eseguire atti preparatori. L'articolo 15 della LEspr⁹ è applicabile per analogia.

Art. 18d

¹ Se equivalgono a un'espropriazione, le restrizioni della proprietà derivanti dalla definizione di zone riservate o di allineamenti danno luogo a un'indennità integrale. Per il calcolo dell'indennità sono determinanti le condizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della restrizione della proprietà.

² L'indennità è dovuta dall'impresa.

³ L'interessato deve annunciare per scritto le sue pretese all'impresa, entro dieci anni dal giorno in cui è entrata in vigore la restrizione della proprietà. Se le pretese sono

contestate, in tutto o in parte, si applica la procedura secondo gli articoli 57–75 LEspr¹⁰.

⁴ Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria e domande intese a modificare zone riservate e allineamenti.

⁵ L'indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.

Art. 26a inserito prima del titolo della cifra V

Art. 26a

¹ I gestori degli impianti documentano i propri impianti elettrici sotto forma di geodati, che consegnano all'UFE.

² L'UFE stila un quadro globale e lo mette a disposizione del pubblico.

³ L'UFE può definire l'entità e i requisiti della documentazione concernente i dati da rilevare.

Art. 55 cpv. 1 lett. a e cpv. 2^{bis}

¹ È punito con la multa sino a 100 000 franchi, sempre che il Codice penale¹¹ non commini una pena più severa, chiunque intenzionalmente:

- a. in qualità di gestore dell'impianto comincia a costruire o modificare, o fa costruire o modificare, un impianto elettrico per cui vige l'obbligo di presentazione dei piani, prima di aver ottenuto l'approvazione definitiva del progetto;

² In caso di infrazione colposa, la pena corrisponde a una multa fino a 50 000 franchi.

^{2bis} Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974¹² sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società collettiva o in accomandita o la singola impresa.

2. Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico¹³

¹⁰ RS 711

¹¹ RS 311.0

¹² RS 313.0

¹³ RS 734.7

Sostituzione di espressioni

All'articolo 21 capoverso 3 «Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale)» è sostituito con «UFE»; agli articoli 25 capoverso 2, 27 capoverso 1, 28, 29 capoverso 3 e 30 capoverso 3 «Ufficio federale» è sostituito con «UFE».

Art. 8 cpv. 2

² Abrogato

Titolo dopo l'art. 9

Sezione 3: Sviluppo delle reti

Art. 9a Scenario di riferimento

¹ Sulla base degli obiettivi di politica energetica della Confederazione, dei dati economici globali e tenendo conto del contesto internazionale, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) elabora uno scenario di riferimento finalizzato alla pianificazione delle reti. A tale scopo coinvolge in maniera adeguata i Cantoni, la società nazionale di rete, gli altri gestori di rete e altri diretti interessati. Questi mettono a disposizione dell'UFE, a titolo gratuito, le informazioni e la documentazione a tal fine necessarie.

² Lo scenario di riferimento deve rappresentare almeno tre scenari che illustrano, su un orizzonte temporale di almeno dieci anni e a tutti i livelli di rete, la gamma dei probabili sviluppi in materia di economia energetica. Sulla base dello scenario più probabile, va sviluppato almeno un scenario per un periodo di altri dieci anni.

³ Lo scenario di riferimento viene sottoposto al Consiglio federale per approvazione.

⁴ Lo scenario di riferimento viene riesaminato e aggiornato ogni cinque anni. In caso di sviluppi significativi, il Consiglio federale può disporre l'aggiornamento ante termine dello scenario di riferimento.

⁵ Lo scenario di riferimento è vincolante per le autorità.

Art. 9b Piani pluriennali

¹ Basandosi sullo scenario di riferimento e sull'ulteriore fabbisogno, i gestori di rete allestiscono per il proprio comprensorio un piano di sviluppo orientato a un orizzonte temporale di dieci anni (piano pluriennale) e lo sottopongono alla EICOM per verifica entro un termine di nove mesi dall'approvazione da parte del Consiglio federale dello scenario di riferimento più recente.

² Il piano pluriennale contiene le seguenti informazioni:

- a. descrive i progetti previsti e illustra in che misura sono efficaci e appropriati;
- b. indica le misure di ampliamento della rete previste oltre il corrispondente periodo di dieci anni.

³ Il Consiglio federale precisa le ulteriori informazioni da riportare nel piano pluriennale. Per i gestori delle reti di distribuzione può prevedere deroghe all'obbligo di presentare un piano pluriennale.

⁴ La società nazionale di rete pubblica i piani pluriennali esaminati dalla ElCom. La pubblicazione avviene solamente se:

- a. non viene messa a rischio la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- b. non vengono pregiudicati gli interessi di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
- c. non vengono svelati segreti professionali, d'affari o di fabbricazione.

Art. 9c Definizione del punto di immissione

¹ I gestori di rete definiscono i punti di immissione dei nuovi impianti di produzione basandosi su dati pianificatori affidabili circa l'evoluzione futura della produzione e del consumo.

² Di norma, va definito come punto di immissione il punto della rete esistente o futura che consente il raccordo più vantaggioso dal profilo tecnico ed economico.

Art. 9d Principi di pianificazione della rete

¹ Ogni gestore di rete definisce i principi che applica alla pianificazione della rete e li pubblica.

² Nella definizione dei principi va considerato che, di regola, la rete può essere ampliata solamente se la garanzia di una rete sicura, performante ed efficiente non può essere raggiunta attraverso un'ottimizzazione o un potenziamento.

³ La ElCom può stabilire dei requisiti minimi e prevedere deroghe all'obbligo di pubblicazione di cui al capoverso 1.

Art. 9e Coordinamento della pianificazione

¹ I gestori di rete coordinano la propria pianificazione.

² La società nazionale di rete coordina la pianificazione della rete di trasporto e la relativa valutazione del fabbisogno con la pianificazione dei gestori delle reti di trasporto degli Stati limitrofi e con la pianificazione dei gestori delle reti di trasporto svizzere ad alta tensione. La società nazionale di rete coinvolge adeguatamente i Cantoni e gli altri diretti interessati.

³ Gli altri gestori di rete mettono a disposizione della società nazionale di rete, a titolo gratuito, le informazioni e la documentazione necessarie a coordinare la pianificazione.

⁴ Essi coinvolgono adeguatamente nella pianificazione i Cantoni e gli altri diretti interessati.

Art. 9f Informazione dell'opinione pubblica

¹ L'UFE informa l'opinione pubblica in merito agli aspetti importanti riguardanti lo sviluppo della rete e le possibilità di partecipazione alla procedura.

² I Cantoni informano l'opinione pubblica sugli aspetti regionali importanti dello sviluppo della rete sul territorio del loro Cantone; a tale proposito la Confederazione può stipulare accordi di prestazioni con i Cantoni.

Art. 15 cpv. 1, cpv. 2, cpv. 3 seconda e terza frase e cpv. 3^{bis}

¹ Per costi computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente. I costi d'esercizio e i costi del capitale dei sistemi di misurazione intelligenti prescritti dalla legge e installati presso il consumatore finale sono sempre considerati costi computabili. Essi comprendono un utile d'esercizio adeguato.

² Per costi d'esercizio si intendono i costi per le prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti o con i sistemi di misurazione intelligenti installati presso il consumatore finale. Tra questi si annoverano in particolare:

- a. i costi delle prestazioni di servizio relative al sistema;
- b. i costi di manutenzione delle reti;
- c. le remunerazioni a enti pubblici e a terzi per la concessione di diritti e servitù connessi all'esercizio della rete;
- d. i costi di progetto per misure d'informazione da parte delle imprese e gli emolumenti riscossi dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 3^{bis} capoverso 2 della legge sugli impianti elettrici¹⁴.

³ ... Tra questi si annoverano in particolare anche i costi per misure di prevenzione, protezione, ripristino e sostituzione in virtù della legislazione in materia di protezione dell'ambiente, inclusa la legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio nonché i costi per misure innovative di reti intelligenti. Sono computabili come costi del capitale al massimo:

- a. gli ammortamenti calcolatori;
- b. gli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti.

^{3^{bis}} Il Consiglio federale definisce nel dettaglio i costi d'esercizio e del capitale computabili.

Art. 20 cpv. 2 lett. d-h

¹ La società di rete provvede costantemente all'esercizio non discriminatorio, affidabile e performante della rete di trasporto quale base essenziale per l'approvvigionamento sicuro della Svizzera. Essa determina le capacità di trasporto transfrontaliere assicurando il coordinamento con i gestori di rete dei Paesi limitrofi.

² In particolare, la società di rete:

¹⁴ RS 734.0

- d. elabora procedure trasparenti e non discriminatorie per far fronte efficacemente alle congestioni;
- e. assicura, considerando lo scenario di riferimento, l'integrazione internazionale sufficiente della rete di trasporto svizzera;
- f. partecipa alla pianificazione della rete di trasporto europea e rappresenta gli interessi della Svizzera nei relativi organismi;
- g. informa l'opinione pubblica sulle motivazioni e lo stato dei progetti da essa gestiti conformemente al piano pluriennale illustrandone l'importanza per l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera;
- h. fornisce all'UFE e ai Cantoni le informazioni necessarie alle attività di relazioni pubbliche conformemente all'articolo 9f e mette a loro disposizione la relativa documentazione.

Art. 22 cpv. 2^{bis}

^{2bis} La ElCom valuta i piani pluriennali sottoposti dai gestori di rete ed entro un termine di nove mesi comunica loro per iscritto l'esito della valutazione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati,

Il Presidente: Hannes Germann

La Segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale,

Il Presidente: Ruedi Lustenberger

Il Segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

